

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Sommario

Art. 1	2
Oggetto del Regolamento	2
Art. 2	2
Finalità del regolamento	2
Art. 3	2
Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti	2
Art. 4	3
Atti esclusi dalla definizione agevolata	3
Art. 5	3
Riduzione degli importi dovuti in applicazione della definizione agevolata	3
Art. 6	4
Modalità di applicazione della definizione agevolata	4
Art. 7	4
Istanza di adesione alla definizione agevolata	4
Art. 8	5
Notifica del diniego della definizione agevolata	5
Art. 9	5
Efficacia della definizione agevolata	5
Art. 10	5
Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Art. 11	6
Importi dovuti	6
Art. 12	6
Disposizioni finali	6

Oggetto del Regolamento

- 1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riservato potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate, si intende disciplinare l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni grado di giudizio.
- 2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 1, commi da 186 a 204 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023-2025), che riconosce agli enti locali la possibilità di introdurre l'istituto deflativo del contenzioso che afferisce alla definizione agevolata delle liti pendenti, espressamente disciplinato dalla normativa vigente per le controversie relative ad entrate tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 2

Finalità del regolamento

- 1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti in relazione a tali atti risultanti impugnati.
- 2. L'adozione del predetto istituto deflativo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali, che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti.
- 3. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3

Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti

- 1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (I.C.I., IMU, TASI. T.A.R.S.U., TARES, TARI, Imposta di pubblicità e DPA, TOSAP), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato, al Comune impositore, entro la data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022.
- 2. Per Comune impositore si intende il Comune di Aprilia.
- 3. Possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

- 4. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
- 5. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

Atti esclusi dalla definizione agevolata

- 1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.
- 2. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che ha richiesto di aderire alla stessa definizione agevolata, mediante presentazione di apposita istanza, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione stessa.
- 3. Sono altresì escluse dalla possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, le questioni che afferiscono al diniego di rimborsi.

Art. 5

Riduzione degli importi dovuti in applicazione della definizione agevolata

- 1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente può beneficare delle seguenti agevolazioni:
 - a Ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato: è dovuto il pagamento del 100% del valore della controversia;
 - b ricorso pendente in primo grado, in assenza di sentenza: è dovuto il pagamento del 90% del valore della controversia;
 - c ricorso pendente con il Comune soccombente in primo grado: è dovuto il pagamento del 40% del valore della controversia;
 - d ricorso con il Comune soccombente in secondo grado: è dovuto il pagamento del 15% del valore della controversia:
 - e ricorso pendente in Cassazione con entrambi giudizi di merito a favore del contribuente: è dovuto il pagamento del 5% del valore della controversia.
- 2. Per quanto riguarda le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, queste possono essere definite:
- a) con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;
- b) con il pagamento del 40% negli altri casi, ovvero quando c'è sentenza sfavorevole al contribuente o ancora non è stata emessa alcuna sentenza.

Modalità di applicazione della definizione agevolata

- 1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
- 2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno 2023.
- 3. Per importi superiori ad € 1.000,00 (mille/00) è ammesso il pagamento rateale in un massimo di n. 20 (venti) rate trimestrali da versare rispettivamente entro le seguenti scadenze di ciascun anno:
 - 31 marzo
 - 30 giugno
 - 30 settembre
 - 20 dicembre

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

- 4. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 30 giugno 2023 e con il pagamento degli importi dovuti, o con il versamento della prima rata, entro la medesima data del 30 giugno 2023.
- 5. Qualora non ci siano importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
- 6. Dagli importi dovuti, sulla base delle percentuali di cui all'art. 5, sono scorporate le somme a qualsiasi titolo già versate in pendenza di giudizio, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate eccedenti rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione.

Art. 7

Istanza di adesione alla definizione agevolata

- 1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta l'istanza, su modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 giugno 2023 con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante consegna diretta all'ufficio protocollo,
 - b) mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale,
 - c) mediante pec, purchè l'indirizzo di posta elettronica certificata sia relativo allo stesso contribuente.
- 2. L'istanza, presentata sul modello suddetto, è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità del contribuente (cognome, nome / ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita / di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.
- 3. Il contribuente è tenuto a presentare tante istanze quanti sono gli atti impugnati per i quali intende avvalersi dell'istituto deflativo, di cui al presente regolamento.

- 4. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, in conformità al precedente articolo 6. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento.
- 5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata oggetto di definizione.

Notifica del diniego della definizione agevolata

- 1. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il Comune, con provvedimento notificato, comunica le motivazioni per cui viene rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti entro il termine del 31 luglio 2024.
- 3. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune entro il 31 luglio 2024.
- 4. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Art. 9

Efficacia della definizione agevolata

- 1. In caso di ammissione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste entro e non oltre le scadenze previste dal presente regolamento.
- 2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante:
 - bollettino per il pagamento mediante la piattaforma dei pagamenti di PagoPA;
 - mediante F24.

Art. 10

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1. L'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, di cui al presente regolamento, può essere esercitata anche con la richiesta di pagamento rateale.
- 2. La predetta richiesta deve essere avanzata in occasione della presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.
- 3. Nelle ipotesi di cui al precedete comma, per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi eventualmente già versati.
- 4. I versamenti, come indicati dal presente comma, devono essere eseguiti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

Importi dovuti

- 1. Il soggetto che ha presentato istanza per aderire all'agevolazione di cui al presente regolamento versa le seguenti somme:
 - a. l'imposta, gli interessi e le spese di notifica riportati nell'atto impugnato,
 - b. gli interessi per riscossione coattiva.
- 2. L'importo dovrà essere incrementato delle eventuali spese di lite riscosse in base alla sentenza non definitiva con cui è stata decisa la controversia oggetto della presente definizione agevolata.
- 3. Ai fini dell'adesione alla presente definizione agevolata, non si procede alla restituzione di somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento.
- 4. Il contribuente è tenuto a versare direttamente ed in maniera autonoma le somme dovute in applicazione alle disposizioni del presente regolamento.
- 5. La presentazione della sola istanza consente di perfezionare la procedura della definizione agevolata delle liti tributarie, nell'ipotesi in cui non risultino importi da versare.
- 6. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva delle somme in contenzioso, senza che il contribuente abbia versato gli importi dovuti, la definizione di cui al presente regolamento consente di ottenere lo sgravio del ruolo/ingiunzione di pagamento/procedura coattiva.

Art. 12

Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
- 2. Per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 186 a 204, della Legge n. 197/2022 e della normativa correlata.